

CONTRATTO DI AGENZIA SENZA RAPPRESENTANZA PER COLLABORATORI DI MEDIATORI CREDITIZI

EX D. LGS.141/2010

Tra la società:

La Società Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A., con sede in Via Napoli 191, 82100 Benevento (BN), Cod. Fisc. P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Benevento n. 01276820626, REA CCIAA di Benevento n. 107711 – Iscrizione OAM M072, nel prosieguo denominata anche “Preponente” o “Mediatore”

E

Il sig./la sig.ra Nato/a a il

residente a in CAP

C.F. P.IVA

Cell. Tel. _____

Email PEC

Iscrizione

Enasarco

Con ufficio ubicato a _____ in _____ CAP

nel prosieguo denominato anche “Collaboratore”;

PREMESSO CHE:

- a) Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. svolge in via professionale nei confronti del pubblico attività di mediazione creditizia prevista dall'art.128 sexies comma 3 del D.lgs. 385/93 consistente nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo D.lgs. con potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. promuove la conclusione di tali contratti anche in base a specifici accordi, mandati e convenzioni;
- b) l'attività di mediazione creditizia, per il contatto con il pubblico, viene esercitata anche mediante il supporto di dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art.128 novies del D.lgs.385/1993;
- c) Il Collaboratore è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati dall'art. 128-novies comma 1 ed ha superato, con esito positivo, la prova valutativa prevista dall'art. 128-novies, comma 1, o è stato esonerato dal superamento della prova valutativa prevista dal succitato articolo, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art .26, comma 2, del D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, per l'esonero dalla prova valutativa.
- d) il Collaboratore è a conoscenza delle norme riguardanti la concessione di finanziamenti, il credito ai consumatori ed è in possesso dell'esperienza, delle capacità e delle specifiche competenze idonee a svolgere in maniera professionale e affidabile la propria attività;
- e) Il D.lgs. n. 141/2010 all'art.17 comma 4-octies dispone che: per collaboratori di mediatori creditizi si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile;
- f) il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere il succitato incarico, volto unicamente all'espletamento dell'attività di cui al presente Contratto;
- g) L'efficacia del presente Contratto è subordinata al permanere dei requisiti di cui al D.lgs. 141/2010 di cui sopra, nonché di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge menzionate ivi comprese direttive e circolari degli Organismi di vigilanza e controllo istituiti in materia;
- h) Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, per poter intermediare i prodotti proposti dai Soggetti Erogatori che collaborano con Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A., il Collaboratore medesimo dovrà eseguire i corsi periodici di formazione obbligatori e curare il proprio aggiornamento professionale ai sensi dell'art.128 novies del D.lgs. 141/2010 nelle modalità stabilite da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.
- i) Il Collaboratore dichiara di non svolgere la propria attività a favore di altri soggetti iscritti all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM);

j) I collaboratori di mediatori creditizi sono esclusivamente persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto, costituendone piena dichiarazione pattizia.

ART. 2 (OGGETTO)

Il Collaboratore si impegna a coadiuvare il mediatore creditizio, la cui attività consiste nel detenere un'organizzazione capace di svolgere e gestire le operazioni di messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; nello specifico, il Collaboratore si impegna a svolgere le seguenti attività:

- Svolgere tutte quelle attività strettamente connesse e strumentali alla negoziazione e conclusione del Contratto di finanziamento, agevolando l'azione di collegamento ed il conseguente scambio di informazioni tra ente erogante e clientela;
- Assicurare una consulenza personalizzata, tesa a far ottenere al cliente il prodotto di credito più confacente al proprio profilo di rischio nonché alle proprie esigenze; detta attività si sostanzia nella presentazione del cliente alla banca ovvero all'intermediario finanziario cui compete la commercializzazione di detto prodotto e la conclusione del contratto di finanziamento;
- Fornire al cliente consulenza personalizzata su eventuali prodotti strettamente connessi al credito concesso, come a titolo di esempio, polizze assicurative legate al bene acquistato o alla copertura assicurativa del credito;
- Fornire alla Preponente nominativi ed altre informazioni utili relative ai clienti interessati ad ottenere da istituti di credito e/o intermediari finanziari prestiti personali, cessioni del quinto, mutui, assicurazioni e tutti quegli eventuali altri prodotti finanziari ed assicurativi che via via costituiranno la gamma dei servizi offerti dalle banche o intermediari finanziari con cui Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. collaborerà;
- Effettuare una prima raccolta ed analisi di informazioni e dati del cliente allo scopo di garantire una sorta di pre-istruttoria della pratica di finanziamento proposto e/o richiesto;
- Divulgare tutte le informazioni inerenti le formule di finanziamento di cui sopra secondo le istruzioni impartite dalla Preponente, intercettando la clientela interessata;
- In tal senso, il Collaboratore si impegna, stabilmente ed in via esclusiva, a promuovere in favore della Preponente opportunità e clientela interessata alla stipula di contratti di finanziamento, al meglio delle sue possibilità e conformemente alle istruzioni impartite dalla Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. stessa.

Ai sensi dell'art.1746 c.c., il Collaboratore deve adempiere all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla Preponente, fermo restando l'esercizio della propria attività in forma autonoma ed indipendente e senza obblighi di orario di lavoro e/o di itinerari predeterminati; ai sensi dell'art. 128- novies del D.Lgs.141/2010, la Preponente, in qualità di mediatore creditizio, deve, tra l'altro, assicurare e verificare, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i collaboratori di cui si avvale per i contatti con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili.

Il Collaboratore, nello svolgimento della sua attività, agisce con lealtà, correttezza e secondo buona fede, nel rispetto delle direttive della società, delle policy dei soggetti erogatori, nonché delle norme emanate dalle autorità di vigilanza competenti.

Dalla sua attività, scaturirà, la messa in contatto del cliente con l'intermediario finanziario o la banca di cui vengono proposti i prodotti, e la successiva conclusione del contratto di finanziamento, ove l'ente erogante reputi l'operazione fattibile. Proprio quest'ultimo (intermediario, finanziario o banca) è l'unico soggetto legittimato a determinare merito creditizio, modalità operative, prezzi e condizioni contrattuali ed è l'unico interlocutore per le fasi conseguenti alla stipulazione dell'accordo di finanziamento.

2.1) Le richieste di finanziamento dovranno essere promosse ed istruite nelle tipologie contrattuali che saranno indicate dai soggetti erogatori e da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. e secondo formulari, schemi contrattuali predefiniti e procedure informatiche, che il Collaboratore non potrà modificare senza espressa autorizzazione scritta dei soggetti erogatori e di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

2.2) Sono considerate proposte di finanziamento, oggetto dell'attività della Preponente esclusivamente quelle predisposte ed approvate dall'istituto erogante, altresì, si considerano conclusi positivamente solo i contratti di finanziamento approvati ed il cui importo sia stato regolarmente erogato dall'ente erogante.

Le condizioni dei contratti di finanziamento saranno fissate dall'istituto erogante; il Collaboratore e la Preponente non avranno facoltà di convenire condizioni diverse da quelle stabilite. Il Collaboratore dichiara di essere edotto del fatto che le convenzioni in essere con gli enti eroganti, su iniziativa di questi ultimi, possono prevedere cambiamenti del prodotto proponibile al cliente, delle procedure operative e del merito creditizio, senza possibilità da parte del Collaboratore o della Preponente, di sollevare contestazioni e/o pretese al riguardo.

ART. 3 (OBBLIGHI DEL COLLABORATORE)

Il Collaboratore dovrà attenersi alle direttive e dalle istruzioni di carattere generale che verranno comunicate dalla Preponente anche mediante emanazione di circolari, comunicazioni, procedure interne e manuali e dovrà armonizzare il proprio operato con gli intenti, gli interessi, le finalità, le direttive economico gestionali, le strategie commerciali, le condizioni e le procedure e i protocolli stabiliti dalla Preponente stessa. Ad ogni collaboratore verrà fornito un account di accesso personalizzato ad una "piattaforma informatica" ove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi ai prodotti, le circolari, le procedure adottate dagli enti eroganti/partner, le direttive aziendali e ove sarà possibile effettuare simulazioni mediante preventivatore.

In particolare il Collaboratore si impegna:

- 1) Fornire obbligatoriamente l'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
- 2) Esporre all'interno del proprio ufficio tutta la modulistica precontrattuale fornita dal mediatore e dagli istituti eroganti con cui questo collabora.
- 3) Visionare tempestivamente tutte le comunicazioni della Preponente, accedendo al predetto gestionale informatico e al proprio indirizzo di posta elettronica almeno con cadenza giornaliera.
- 4) Coordinare la propria attività con i soggetti eventualmente incaricati dalla Preponente di coordinare la rete dei collaboratori.
- 5) Partecipare alle riunioni promosse da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. per comunicare e discutere gli obiettivi della rete commerciale, così come partecipare ai corsi o seminari di aggiornamento professionale che dovessero essere organizzati da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. stessa o dai soggetti erogatori.
- 6) Esercitare la propria attività in conformità alle norme in materia di usura dettate dalla Legge 7 marzo 1996, n.108 e alla disciplina sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali contenuta nel TUB e dettata nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in particolare ottemperando a quanto indicato nel successivo capoverso.
- 7) CONSEGNARE AGLI INTERESSATI, oltre ai documenti denominati "Guida all'Arbitro Bancario Finanziario" e, I FOGLI INFORMATIVI analitici predisposti dai soggetti erogatori ai sensi della disciplina sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali contenuta nel TUB e dettata nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia e ACQUISIRE DA PARTE DEL CLIENTE l'attestazione di avvenuta consegna secondo le modalità stabilite dal Mediatore.
- 8) UTILIZZARE E FAR SOTTOSCRIVERE AL CLIENTE, PER OGNI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, L'APPOSITA MODULISTICA CONTRATTUALE della Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.
- 9) TRASFERIRE ALLA Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. L'ORIGINALE DELLA MODULISTICA DI CUI SOPRA, ACCURATAMENTE SOTTOSCRITTA DAL CLIENTE.

- 10) A SEGUIRE LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE DISPOSTE da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. ED A CONFORMARE LA PROPRIA OPERATIVITÀ ALLE PROCEDURE INTERNE DETTATE da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO, DEL DOCUMENTO PRIVACY CON RELATIVE ISTRUZIONI, E DI OGNI ALTRA ISTRUZIONE OPERATIVA.
- 11) A NON UTILIZZARE COLLABORATORI E/O SEGNALATORI SE NON DOPO L'ISCRIZIONE DEGLI STESSI COME COLLABORATORI della Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. ALL'INTERNO DELL'ELENCO DETENUTO DALL'OAM.
- 12) Il Collaboratore si impegna a fornire alla Preponente informazioni su clientela, eventuali reclami, tutelando le ragioni e l'immagine della Preponente. Il Collaboratore È TENUTO AD ACCERTARE PRELIMINARMENTE L'ORIGINALITÀ E L'AUTENTICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL POTENZIALE CLIENTE e, se richiesto dalla Preponente, a prestare la propria collaborazione alla stessa per la risoluzione di eventuali problematiche emerse.
- 13) Il Collaboratore si obbliga formalmente al mantenimento della segretezza su: sistemi operativi, tecniche informative e commerciali, tipologie di controllo dell'attività commerciale svolta, sistema informatico, clientela, know-how, sia per tutta la durata del presente Contratto, sia successivamente alla risoluzione dello stesso, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. La violazione di tale patto durante la vigenza del presente Contratto comporterà la risoluzione ipso jure dello stesso, fatti salvi i maggiori danni subiti dalla Preponente.
- 14) Il Collaboratore NON POTRÀ RICHIEDERE DIRETTAMENTE AL CLIENTE O A TERZI GARANTI, COMPENSI O SOMME, COMUNQUE STABILITE O QUANTIFICATE ED A QUALSIASI TITOLO, PER L'ATTIVITÀ SVOLTA. Allo stesso modo, il Collaboratore non potrà anticipare al cliente, direttamente o indirettamente, somme di denaro in relazione ai finanziamenti in corso di approvazione da parte dell'istituto erogante. Il Collaboratore non potrà rilasciare ricevute e/o quietanze in nome della Preponente e/o dell'istituto erogante. Il Collaboratore non potrà effettuare alcuna detrazione o compensazione di contanti, assegni o altri titoli di credito incassati, neppure a titolo di eventuali sue ragioni di credito verso la Preponente e/o l'istituto erogante, rinunciando espressamente ad avvalersi delle facoltà previste dagli artt. 1241 (disciplina della compensazione) e segg. c.c. e ad invocare eventuali diritti di ritenzione di qualsiasi natura.
- 15) La Preponente comunicherà al Collaboratore le modalità di formazione, controllo e consegna della documentazione, nonché ogni altra disposizione inerente il perfezionamento, la variazione, la cessione, il sub ingresso, la risoluzione, l'estinzione del contratto di finanziamento; il Collaboratore si impegna ad osservarle puntualmente e con scrupolo.
- 16) Il Collaboratore si obbliga, nell'espletamento della sua attività, al rispetto del D.lgs.196/2003, successive modifiche e del Regolamento Europeo 2016/679 sulla tutela dei dati personali ed in particolare al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste e disciplinate per l'acquisizione dei dati della clientela e del trattamento degli stessi. I dati riguardanti i clienti costituiscono archivio di cui la Preponente è titolare e di cui il Collaboratore è responsabile. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Titolare designa il Collaboratore quale responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali di propria titolarità. Gli obblighi espressamente previsti nel presente articolo dovranno essere osservati dal Collaboratore anche dopo lo scioglimento o risoluzione del presente Contratto.
- 17) Il Collaboratore si impegna formalmente a non perpetrare azione alcuna di sviamento degli altri collaboratori della Preponente, in favore di altri soggetti, svolgenti attività in concorrenza con quella della Preponente medesima.
- 18) La Preponente, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi sopra indicati, avrà diritto di accedere ai locali dove il Collaboratore svolge la sua attività al fine di effettuare controlli ed ispezioni che verranno adeguatamente riportati.

19) Il Collaboratore si impegna formalmente a non perpetrare azione alcuna di sviamento degli altri collaboratori della Preponente, in favore di altri soggetti, svolgenti attività in concorrenza con quella della Preponente medesima.

20) La Preponente, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi sopra indicati, avrà diritto di accedere ai locali dove il Collaboratore svolge la sua attività al fine di effettuare controlli ed ispezioni che verranno adeguatamente riportati.

21) Il Collaboratore si impegna ad uniformarsi ai principi sanciti all'interno dei regolamenti, nonché ai modelli organizzativi adottati da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. e dai soggetti erogatori ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.231/01 e, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Collaboratore conferma la propria condivisione dei principi ispiratori di tali modelli organizzativi.

22) Il Collaboratore non potrà nominare in nessun caso dei propri sub agenti.

23) Il Collaboratore è tenuto ad informare per iscritto il Mediatore entro e non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, inviando la necessaria documentazione anche in copia, della sopravvenuta perdita dei requisiti per la segnalazione quale collaboratore di mediatore creditizio all'Elenco OAM, dell'apertura da parte degli organismi competenti, di eventuali procedimenti disciplinari a suo carico. È tenuto altresì ad informare per iscritto il Mediatore di eventuali protesti, esecuzioni forzate, procedure concorsuali, condanne per reati contro la persona o il patrimonio che lo coinvolgano, e ad ogni modo dovrà comunicare entro il su riportato termine l'eventuale perdita dei requisiti di onorabilità.

24) Comunicare con congruo anticipo l'eventuale modifica della sede a e degli eventuali recapiti.

25) Controllare la corretta compilazione della modulistica pre-contrattuale e contrattuale garantendo l'autenticità delle relative sottoscrizioni nonché della corrispondenza dell'identità del sottoscrittore ai documenti di identità acquisiti in originale.

26) Tutti gli indicati compiti sono a totale rischio e spese del Collaboratore.

27) Esporre all'interno dell'esercizio tutte l'informativa precontrattuale fornita dal Mediatore e dagli istituti eroganti con cui questo collabora.

28) Rimettere sotto propria e piena esclusiva responsabilità, ai beneficiari del finanziamento tutte le somme eventualmente trasmesse mediante assegni non trasferibili direttamente intestati al cliente dal Mediatore al Collaboratore (quale mero latore del predetto mezzo di pagamento), per le operazioni di finanziamento oggetto del presente rapporto, e non potranno essere trattenute dal Collaboratore per nessun titolo o ragione.

Il Collaboratore dal momento della ricezione delle somme suddette si assume ogni responsabilità per il caso di loro furto, rapina, smarrimento, o errata consegna, manlevando espressamente il Mediatore da qualsiasi responsabilità a riguardo ed obbligandosi al risarcimento di tutti i danni in tal modo subiti da quest'ultimo, sempre che tale responsabilità sia imputabile al Collaboratore a titolo di dolo o colpa.

Il Collaboratore sarà tenuto al rimborso delle somme già erogate al cliente nei seguenti casi:

- Quando anche uno solo dei documenti che ha dato origine al finanziamento risulti falso o alterato, e ciò fosse verificabile dal Collaboratore con l'uso della specifica diligenza richiesta ad un operatore professionale del settore.
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte di quanto dovuto agli Istituti Eroganti in virtù dei finanziamenti da queste erogati a seguito dell'attività del Collaboratore, e il mancato pagamento sia dipeso da qualsiasi causa riconducibile a dolo o colpa del Collaboratore stesso, ovvero nell'ipotesi in cui anche uno solo dei documenti posti a base delle operazioni finanziarie relative ai finanziamenti oggetto dell'attività, risulti in tutto o in parte non veritiero e/o falsificato, e ciò fosse verificabile dal Collaboratore con l'uso della specifica diligenza richiesta ad un operatore professionale del settore. In tal caso il Collaboratore sarà tenuto al risarcimento di tutte le somme non percepite dal Mediatore e dagli Istituti Eroganti e di tutti gli ulteriori eventuali danni da essa in tal modo subiti, ivi compresa la ripetizione delle provvigioni corrisposte.

In caso di ipotesi di responsabilità del Collaboratore prevista nel presente punto il Mediatore sarà autorizzato a rivalersi anche a titolo di compensazione su tutte le somme da essa dovute al Collaboratore a qualsiasi titolo o ragione.

Il Collaboratore dal momento della ricezione delle somme suddette si assume ogni responsabilità per il caso di loro furto, rapina, smarrimento, o errata consegna, manlevando espressamente il Mediatore da qualsiasi responsabilità a riguardo ed obbligandosi al risarcimento di tutti i danni in tal modo subiti da quest'ultimo, sempre che tale responsabilità sia imputabile al Collaboratore a titolo di dolo o colpa.

Il Collaboratore sarà tenuto al rimborso delle somme già erogate al cliente nei seguenti casi:

29) OBBLIGO DI GARANZIA E MANLEVA Il Collaboratore esonera e manleva Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. obbligandosi a tal fine a risarcire tutti i danni causati, da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o amministrativa per danni diretti ed indiretti subiti da clienti, dagli istituti eroganti e/o da terzi, in conseguenza di omissioni e/o errate informazioni fornite ai Clienti o agli istituti eroganti; per danni di qualsivoglia natura derivanti dall'emanazione di provvedimenti sanzionatori e/o di rilievi ispettivi da parte dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori che siano imputabili a comportamenti, omissivi o commissivi, tenuti dal Collaboratore che determinino violazioni del Contratto e/o della normativa di riferimento e, più ingenerale, in caso di violazioni delle norme di legge e del Contratto poste in essere dal Collaboratore o comunque per atti, comportamenti, omissioni che possano in qualsiasi modo pregiudicare la regolare esecuzione dei rapporti tra Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. e gli istituti eroganti.

ART. 4 (ASSENZA DI RAPPRESENTANZA E RAPPORTI CON LA CLIENTELA)

Con il presente Contratto non viene conferita, in capo al Collaboratore, la rappresentanza di cui all'articolo 1752 del Codice Civile: conseguentemente il Collaboratore non avrà la facoltà di impegnare Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. o i soggetti erogatori stipulando, resolvendo o modificando i contratti in nome e per conto di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. o dei soggetti erogatori, né di incassare pagamenti o rilasciare ricevute, né di impegnare in alcun modo Calandro & Partners Corporate Finance

S.p.A. o i Soggetti Erogatori nei confronti della potenziale clientela o di terzi.

Il Collaboratore si impegna ad utilizzare i documenti e ogni altro materiale di qualsiasi natura, compreso quello pubblicitario (carta intestata, timbri, targhe, insegne etc.) conformemente agli obblighi di utilizzo del marchio della Preponente, precisando ai clienti che l'utilizzo del marchio Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. avviene unicamente in funzione della qualità di Collaboratore senza che questo comporti spendita del nome della Preponente salvo diversa espressa preventiva autorizzazione della Preponente in tal senso.

ART. 5 (ZONA E SVOLGIMENTO INCARICO)

Il Collaboratore, che nei confronti della Preponente assume la veste di Agente monomandatario, non potrà assumere direttamente o indirettamente, altri incarichi per conto di altre società (mediatori creditizi/agenti in attività finanziaria) e per l'intera durata del Contratto. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione ipso jure del presente accordo, fatta salva la possibilità della Preponente di richiedere il risarcimento del danno.

Il Collaboratore non potrà esercitare in proprio, o per interposta persona, alcuna attività di mediazione creditizia ovvero altra forma di impresa, attività professionale o comunque attività a contenuto economico che si ponga in concorrenza e/o contrasta con l'attività della Preponente. Al pari il Collaboratore non potrà esercitare in proprio, o per interposta persona, né assumere incarichi o ruoli di amministrazione, direzione o controllo in società di mediazione e intermediazione immobiliare.

Il Collaboratore non potrà assumere l'incarico di intermediario assicurativo/riassicurativo per conto di Agenti Assicurativi iscritti alla sezione A del RUI.

Il Collaboratore potrà liberamente svolgere le attività economiche e professionali che non si pongano in contrasto con gli obblighi e i divieti di cui ai precedenti commi e con le previsioni di cui alla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente. In relazione a dette attività economiche e professionali, peraltro, il

Collaboratore sarà tenuto a informare preventivamente, con almeno 60 giorni di preavviso, la Preponente la quale verificherà la compatibilità di dette attività economiche e professionali con l'attività che costituisce oggetto del presente Contratto e con le previsioni di cui alla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente. Qualora la Preponente ravvisi potenziali conflitti o incompatibilità di dette attività economiche e professionali con l'attività che costituisce oggetto del presente Contratto e/o con le previsioni di cui alla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, la Preponente informerà il Collaboratore. In tal caso, il Collaboratore sarà tenuto ad astenersi dal compiere attività economiche e professionali in conflitto o incompatibili con l'attività che costituisce oggetto del presente Contratto e/o con le previsioni di cui alla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente.

Il Collaboratore potrà svolgere l'attività di cui al presente Contratto sul territorio italiano senza alcuna esclusiva territoriale in deroga a quanto previsto dall'art.1743 c.c. Resta inteso che eventuali limitazioni territoriali potranno essere imposte dagli enti finanziatori dai quali il Collaboratore riceverà i relativi accrediti operativi. Il Collaboratore prende atto che la Preponente potrà valersi contemporaneamente nella stessa zona, di più Collaboratori.

ART. 6 (OBBLIGHI PARTICOLARI DI CALANDRO & PARTNERS CORPORATE FINANCE S.P.A.)

La Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. assume con il presente Contratto, nei confronti del Collaboratore, gli obblighi previsti dall'art. 1749 del codice civile e, in particolare, quelli di:

- fornire al Collaboratore tutte le informazioni, il materiale illustrativo e la documentazione necessaria all'esecuzione del presente Contratto;
- informare il Collaboratore in merito alle procedure interne di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. che presiedono lo svolgimento dell'attività.

ART. 7 (MATERIALE ILLUSTRATIVO E DOCUMENTI)

È fatto espresso divieto al Collaboratore di utilizzare o di distribuire presso la clientela materiale pubblicitario o modulistica non approvata per iscritto dalla Preponente.

In caso di cessazione del rapporto, il Collaboratore dovrà restituire senza indugi entro 7 giorni il materiale pubblicitario, la modulistica, i supporti informatici, le credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici della Preponente, i beni concessi in uso o comodato dalla stessa, nonché tutti i documenti affidati o in suo possesso. Il materiale dovrà essere riconsegnato presso la sede della Preponente. Quanto all'eventuale utilizzo del marchio, esso verrà disciplinato di volta in volta con apposita corrispondenza tra le parti in forma esclusivamente scritta.

ART. 8 (PROVVIGIONI)

Il Collaboratore ha diritto alle provvigioni nella misura stabilita nell'allegato (provvigioni - allegato A) facente parte integrante del presente Contratto. La tabella provvisoria precitata verrà annualmente concordata e sottoscritta tra le parti. Ai sensi dell'art. 1748 c.c., il diritto alla provvigione matura all'avvenuta erogazione della somma richiesta al cliente da parte dell'istituto erogante, momento di conclusione del contratto di finanziamento, e verrà pagato con le modalità di cui al presente articolo.

Le tabelle provvisorie potranno essere variate in ragione delle mutate condizioni di mercato o in ragione delle mutate condizioni imposte dall'istituto erogante. In tal caso sarà cura della Preponente farne immediata e tempestiva comunicazione al Collaboratore il quale potrà fruire di 30 (trenta) giorni di silenzio/assenso decorsi i quali la modifica si considererà tacitamente ed espressamente accettata.

Il Collaboratore, anche in caso di cessazione del rapporto con la Preponente per qualsiasi motivo, autorizza la Preponente a compensare i crediti vantati nei suoi confronti, a qualsiasi titolo, dalla medesima Preponente, con i crediti vantati dal medesimo Collaboratore, o dei suoi aventi causa, nei confronti della Preponente, anche in carenza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c.

8.1) Al collaboratore competeranno provvigioni soltanto relativamente ai Finanziamenti:

1. conclusi con la cliente la per suo tramite procurata e grazie alla sua attività;
2. regolarmente perfezionati con la firma del cliente e firma e benestare del soggetto erogatore;
3. regolarmente caricati e processati sulla "piattaforma informatica";
4. regolarmente messi in decorrenza dal soggetto erogatore;

5. per i quali il Collaboratore avrà provveduto alla consegna di tutta la documentazione prevista.

8.2) Le proposte di contratto inoltrate ai clienti dovranno essere condizionate dall'approvazione dell'istituto erogante che si riserva comunque di declinare e non concludere contratti ritenuti non convenienti. L'approvazione e la deliberazione delle proposte relative ai contratti di finanziamento rimangono facoltà esclusiva ed insindacabile dell'istituto erogante, il quale non è tenuto a fornire spiegazione alcuna circa le motivazioni di un eventuale diniego relativamente alle proposte allo stesso segnalate dalla società Preponente e relative all'attività svolta dal Collaboratore, senza che esso possa in alcun caso sollevare eccezioni al riguardo.

8.3) La liquidazione delle provvigioni avverrà secondo la seguente modalità:

- FINANZIAMENTI AZIENDALI la quota provvigionale, verrà corrisposta dal 10 al 15 del mese successivo alla data di liquidazione previa presentazione da parte del Collaboratore di regolare fattura

8.4) Il Collaboratore prende atto che dalle provvigioni previste, dall'allegato A, facente parte integrante del presente Contratto, vengono decurtate quelle relative ai finanziamenti per i quali la clientela abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 125 ter del TUB. Se dette provvigioni risultassero già erogate, il Collaboratore si obbliga a restituire quanto dovuto a semplice richiesta del Mediatore.

8.5) Resta inteso tra le parti che il Collaboratore non dispone di alcuna autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali applicate ai finanziamenti.

ART. 9 (MINIMI DI EROGATO)

Il Collaboratore, per ciascun semestre di durata del presente Contratto, si impegna a concludere un minimo importo finanziato fissato ad insindacabile giudizio della Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. così come specificato nell'Allegato A. I suddetti obiettivi minimi potranno essere rinnovati anno per anno durante il corso del rapporto dal Mediatore secondo gli andamenti del mercato, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al Collaboratore, il quale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Mediatore, senza facoltà di contestazione degli obiettivi minimi di volta in volta fissati ad insindacabile giudizio del Mediatore. Nel corso del periodo contrattuale la Preponente verificherà mensilmente l'andamento della produzione. Qualora, al termine di ciascun semestre non venga raggiunto il risultato minimo sopra specificato, la Preponente avrà facoltà di risolvere immediatamente e senza preavviso il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione della decisione di avvalersi della presente clausola, fatte salve le previsioni di cui all'art. 1751 c.c..

ART. 10 (DURATA E RECESSO)

La durata del presente Contratto viene convenuta ed accettata dalle parti a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Contratto di agenzia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 1750, 3 comma, cod. civ. In particolare il termine di preavviso sarà pari a:

- un mese per il primo anno di durata del Contratto;
- due mesi per il secondo anno iniziato;
- a tre mesi per il terzo anno iniziato;
- a quattro mesi per il quarto anno iniziato; a cinque mesi per il quinto anno iniziato;
- a sei mesi per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi; Il preavviso sarà calcolato dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Durante il periodo di preavviso il Collaboratore è tenuto a prestare la propria opera regolarmente per lo svolgimento dell'incarico, salvo in caso contrario il diritto al risarcimento del danno da parte della Preponente.

La parte che riceve dell'altra la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al periodo di preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità o altro indennizzo, previa comunicazione scritta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso inviata dall'altra parte.

ART. 11 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SENZA PREAVVISO)

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Contratto con effetto immediato, senza preavviso, con comunicazione di recesso da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di grave motivo che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

A tal fine le parti, anche in considerazione di salvaguardare l'immagine e il buon nome della Preponente stessa, convengono di considerare come giusta causa di recesso anche uno solo dei seguenti fatti e circostanze (recesso per fatto dell'agente):

- Apertura di procedure esecutive, elevazione di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti a carico del Collaboratore;
- Inizio di un procedimento penale (sotto posizione a indagini giudiziarie a carico del Collaboratore);
- Instaurazione di giudizi che abbiano ad oggetto la responsabilità professionale, a carico del collaboratore;
- Comportamento del Collaboratore che, pur non costituendo inadempimento contrattuale, nei rapporti con la Preponente, con i collaboratori della Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. con le Società del Gruppo e loro Affiliati, con soggetti terzi con i quali la Preponente intrattenga rapporti di affari, quali, a titolo esemplificativo, gli Istituti di Credito convenzionati e non, o, infine, con i Clienti della Preponente stessa, sia contrario a buona fede e correttezza commerciale, alla normativa, o non conforme all'immagine di correttezza e lealtà richiesta per l'appartenenza alla Rete, o le da in qualunque modo il buon nome della Preponente e dei suoi Collaboratori, o di qualunque appartenente alla Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. o dei relativi affiliati o che, comunque, possa creare confusione o disorientamento presso i Terzi;
- Presentazione di ricorsi per dichiarazione di fallimento o apertura di procedure concorsuali a carico dell'Agente;
- Revoca, annullamento o invalidità in genere, di una o più licenze o autorizzazioni amministrative/normative prescritte dalla legge per l'esercizio dell'attività di Collaboratore di una società di mediazione creditizia;
- Perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti richiesti dal D.lgs. n. 385 del 1993 o dalla normativa secondaria di attuazione relativa ai dipendenti e collaboratori delle società di mediazione creditizia.

11.1) (Recesso per inadempimento dell'agente)

Le Parti, anche in considerazione dell'importanza essenziale di salvaguardare, anche nel precipuo interesse della Preponente, l'immagine e il buon nome della Rete delle Agenzie convengono di considerare come giusta causa di recesso uno dei seguenti inadempimenti:

- Violazione degli obblighi di cui agli art. [2 e 3] (Oggetto e Obblighi del Collaboratore);
- Violazione degli obblighi di cui all'art. [4] (Assenza di rappresentanza e rapporti con la clientela);
- Violazione degli obblighi di cui all'art. [5] (Zona e svolgimento dell'incarico);
- Violazione degli obblighi di cui all'art. [7 e 9] (Materiale Illustrativo e Minimi di Erogato);
- Violazione degli obblighi di cui all'art. [12] (Marchi e segni distintivi);
- Violazione degli obblighi di cui all'art. [13] (Ispezioni e reportistiche);
- Violazione degli obblighi di cui all'art. [14] (Antiriciclaggio).

ART. 12 (MARCHI E SEGNI DISTINTIVI)

Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. concede licenza d'uso gratuita, non esclusiva del marchio CALANDRO & PARTNERS CORPORATE FINANCE per tutta la durata del presente Contratto, senza che si possa in alcun caso e sotto nessuna forma, cedere a terzi la propria licenza, né concedere sub-licenze. Le parti si danno reciprocamente atto che la licenza d'uso del marchio non comporta trasferimento, totale o parziale, dell'azienda Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. a favore del Collaboratore. Il Collaboratore dà atto che il marchio costituisce oggetto di proprietà esclusiva di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. ogni diritto derivante dal suo uso spetta alla medesima, e si impegna, pertanto, a non utilizzarlo come proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con esso.

Il Collaboratore potrà utilizzare, qualora ne ravvisi l'opportunità, il marchio CALANDRO & PARTNERS CORPORATE FINANCE per contraddistinguere la propria sede operativa. In particolare egli, al fine di promuovere la rete, mantenendone inalterato il prestigio ed il decoro, potrà ritenere utile ed opportuno far uso di materiale pubblicitario e documenti in generale riportanti il marchio CALANDRO & PARTNERS CORPORATE FINANCE, nella veste grafica standardizzata secondo le indicazioni fornite dalla società stessa, nonché ad apporre insegne eterne ai propri uffici. Tutto ciò salvo concordato in autorizzazione della sede nello specifico.

Il Collaboratore è tenuto ad usare i marchi, la modulistica, i nomi, gli altri segni distintivi o comunque ogni altro mezzo idoneo a rappresentare l'immagine della proponente e/o dell'Istituto erogante, solo previa autorizzazione scritta delle stesse; tale utilizzo sarà unicamente finalizzato ad identificare e pubblicizzare i Prodotti nel contesto della sua attività di collaboratore della Preponente, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse di quest'ultima e dell'Istituto erogante. Il tutto fatto salvo dell'utilizzo della modulistica convenzionale.

Il diritto del Collaboratore di usare i marchi, la modulistica, i nomi, i segni distintivi o comunque ogni altro mezzo idoneo a rappresentare l'immagine della Preponente e/o dell'Istituto erogante come sopra previsto, cessa immediatamente con la risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto. Pertanto, dal momento della cessazione del rapporto, il Collaboratore sarà tenuto a rimuovere dai suoi uffici tutti i marchi CALANDRO & PARTNERS CORPORATE FINANCE, entro il termine di 15 giorni fornendo opportuna evidenza circa l'avvenuta rimozione.

ART. 13 (ISPEZIONI E REPORTISTICHE)

In ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida concernenti i requisiti organizzativi dei mediatori creditizi (emanate dall'O.A.M. in data 1° ottobre 2014), il Collaboratore accetta che la Preponente eserciti, anche attraverso soggetti terzi, una costante vigilanza sull'operatività dello stesso anche mediante ispezioni estemporanee presso gli uffici operativi del Collaboratore onde verificare il continuo rispetto delle disposizioni normative e contrattuali. Il Collaboratore, inoltre, prende atto che l'Autorità di Vigilanza di settore e gli Istituti Eroganti, sono tenuti a eseguire controlli e ispezioni per la verifica del corretto operato in virtù di norme legislative e disposizioni provenienti dalle stesse Autorità di Vigilanza di Settore. Il Collaboratore, pertanto, si impegna senza opporre eccezione alcuna a far accedere ai propri locali e alla propria documentazione contabile o contrattuale la Preponente, i suoi incaricati all'uopo autorizzati e/o i funzionari degli istituti di credito o dell'Autorità di Vigilanza (O.A.M.), affinché possano eseguire i controlli e le verifiche del caso.

Il Collaboratore, infine, si impegna a fornire alla Preponente su sua specifica richiesta, un completo rendiconto economico-finanziario semestrale, debitamente sottoscritto, redatto secondo i principi contabili, nonché tutti i dati statistici e commerciali di pertinenza, tra cui quelli concernenti il fatturato, i contratti di mediazione sottoscritti con la clientela, il numero di mediazioni concluse, l'importo delle operazioni, nonché tutte quelle altre notizie ed informazioni ritenute utili e richieste dalla Preponente.

ART. 14 (ANTIRICICLAGGIO)

Il Collaboratore dovrà esercitare la propria attività in piena conformità alle norme in materia di Antiriciclaggio stabilite dal D.lgs. 25 settembre 1999, n.374, dal D.lgs. 21 novembre 2007, n.231, D.lgs. 25/05/2017 nr. 90 e da tutta l'ulteriore normativa applicabile, ancorché qui non citata o di futura emanazione. In particolare, il Collaboratore avrà l'obbligo di:

- 1) procedere, per conto di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. o dei soggetti erogatori, all'adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 21 novembre 2007, n.231, identificando il cliente, i loro eventuali procuratori ovvero i legali rappresentanti degli stessi, in caso di persone non fisiche, individuando e identificando gli eventuali titolari effettivi, nonché le eventuali persone politicamente esposte, ottenendo informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo e facendo, in qualità di Collaboratore incaricato di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. tutto quanto ulteriormente previsto dalla normativa vigente;
- 2) trasmettere alla sede di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. o dei soggetti erogatori, con la massima tempestività e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'identificazione, tutti i dati e tutta la documentazione raccolta, affinché si possa provvedere all'inserimento dei dati nell'archivio unico informatico e alla conservazione della documentazione negli archivi cartacei;

- 3) trasmettere alla sede di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. o dei soggetti erogatori, con la massima tempestività e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'identificazione, tutti i dati e tutta la documentazione raccolta, affinché si possa provvedere all'inserimento dei dati nell'archivio unico informatico e alla conservazione della documentazione negli archivi cartacei;
- 4) astenersi dal portare a compimento le operazioni sospette, individuate conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile e a quanto previsto all'interno del Regolamento Antiriciclaggio;
- 5) segnalare tempestivamente le operazioni sospette al responsabile di tale procedimento presso la Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. dandogliene comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata a mezzo e-mail e curando di mantenere assolutamente riservata la segnalazione.

ART. 15 (SANZIONI DISCIPLINARI)

In caso di violazione delle procedure interne della Preponente e/o della normativa interna, la Preponente stessa provvederà a contestare formalmente al Collaboratore tali violazioni. Ricevuta la contestazione il Collaboratore avrà 5 giorni di tempo per predisporre adeguata relazione da inviare a mezzo mail o posta certificata. Ricevuta la relazione e/o decorso il lasso di tempo indicato la Preponente potrà, se del caso, procedere all'irrogazione di una sanzione disciplinare o di un provvedimento cautelare a carico del Collaboratore che verrà comunicato allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure posta elettronica certificata.

ART. 16 (FORO COMPETENTE)

Le parti che hanno sottoscritto il presente Contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente in via esclusiva il Tribunale di Benevento.

ART. 17 (CLAUSOLE INTERPRETATIVE E NORME APPLICABILI)

Le premesse ed eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Le disposizioni che precedono sono correlate ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento; pertanto eventuali altri accordi precedenti esistenti tra le parti debbono intendersi annullati. Le modifiche o integrazioni del presente Contratto dovranno essere fatte obbligatoriamente in forma scritta. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, sono applicabili gli art. 1742 ess. del cod. civ. in tema di contratto di agenzia.

ALLEGATI FACENTI PARTE INTEGRATE DEL CONTRATTO:

- A. Allegato provvigionale.
- B. Informativa privacy.

Benevento, lì / /

La Preponente

Il Collaboratore

(L'Amministratore Unico)

()

Il Collaboratore dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli: 1) "Premesse"; 2) "Oggetto"; 3) "Obblighi del Collaboratore"; 4) "Assenza rappresentanza e rapporti con la clientela"; 5) "Zona e svolgimento incarico"; 6) "Obblighi particolari di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. "; 7) "Materiale Illustrativo e documenti"; 8) "Provvigioni"; 9) "Minimi di Erogato"; 10) "Durata e Recesso"; 11) "Risoluzione del contratto senza preavviso"; 12) "Marchi e segni distintivi"; 13) "Ispezioni e reportistiche"; 14) "Antiriciclaggio"; 15) "Sanzioni Disciplinari"; 16) "Foro Competente"; 17) "Clausole Interpretative e Norme applicabili".

La Preponente

Il Collaboratore

(L'Amministratore Unico)

(_____)

Dichiaro che la clausola all'art. 16, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.

Il Collaboratore

(_____)

ALLEGATO A

Il presente documento stabilisce:

- le condizioni economiche provvigionali
- le condizioni per la maturazione e liquidazione del trattamento provvigionale;
- gli obiettivi minimi da raggiungere.

Le provvigioni saranno dovute solo per gli affari procurati direttamente da Lei e andati a buon fine, per tali intendendosi i contratti perfezionati.

PRODOTTI CORPORATE

- **PERCENTUALE SUL COMPENSO RICEVUTO DALL'ISTITUTO EROGANTE 50% (cinquantapercento)**

- **PERCENTUALE SUL COMPENSO DI MEDIAZIONE 50% (cinquantapercento)**

Sarà tenuto nel periodo dal / / _____ al / / _____, in alternativa, su base annua a raggiungere i seguenti obiettivi minimi di produzione:

- **FINANZA D'IMPRESA:** Volume di produzione in erogato di € 5.000.000,00

I suddetti obiettivi minimi potranno essere rinnovati anno per anno durante il corso del rapporto dal Mediatore secondo gli andamenti del mercato, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A/R o tramite PEC al Collaboratore, il quale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Mediatore, senza facoltà di contestazione degli obiettivi minimi di volta in volta fissati ad insindacabile giudizio del Mediatore.

Il presente allegato annulla e sostituisce eventuali allegati A precedenti.

PRODOTTI PRIVATE

- **CESSIONE DEL QUINTO** ATTIVITA' ESCLUSIVA DI SEGNALEZIONE DELLA CLIENTELA ALLA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SMART MONEY PRIVATE FINANCE S.r.l. M620:

- **PERCENTUALE SUL COMPENSO RICEVUTO DALL'ISTITUTO EROGANTE 40% (cinquantapercento)**

- PERCENTUALE SUL COMPENSO DI MEDIAZIONE PRODOTTO CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO PERSONALE 0% (zeropercento)

- **PRESTITO PERSONALE** ATTIVITA' ESCLUSIVA DI SEGNALEZIONE DELLA CLIENTELA ALLA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SMART MONEY PRIVATE FINANCE S.r.l. M620:

- **PERCENTUALE SUL COMPENSO RICEVUTO DALL'ISTITUTO EROGANTE 40% (cinquantapercento)**

- PERCENTUALE SUL COMPENSO DI MEDIAZIONE PRODOTTO CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO PERSONALE 0% (zeropercento)

- **MUTUO PERSONALE** OGGETTO DI SPECIFICO CENSIMENTO E ABILITAZIONE DA PARTE DELL'EROGANTE

- **PERCENTUALE SUL COMPENSO RICEVUTO DALL'ISTITUTO EROGANTE 40% (cinquantapercento)**

- PERCENTUALE SUL COMPENSO DI MEDIAZIONE PRODOTTO CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO PERSONALE 40% (quarantapercento)

ASSICURAZIONI CPI – TCM – RCF OGGETTO DI SPECIFICO CENSIMENTO E ABILITAZIONE DA PARTE DELL'EROGANTE

- PERCENTUALE SUL COMPENSO RICEVUTO DALL'ISTITUTO EROGANTE 40% (quarantapercento)

Benevento, li __/__/____

La Preponente

Il Collaboratore

(L'Amministratore Unico)

(_____)

